

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 251/10^a


3^a COMM. CONSILIARE

2^a COMM. CONSILIARE

SIRIO
22.06.2017

Consiglio Regionale della Calabria

X Legislatura



Disposizioni contro le discriminazioni generate dall'identità di genere e dall'orientamento sessuale.

Proposta di Legge Regionale

presentata dall'On. Giuseppe Giudiceandrea

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27047 del 22/6/17

Classificazione 02.05

Relazione

In coerenza con la legislazione nazionale e europea in materia di diritti fondamentali delle persone, nonché in attuazione dei principi costituzionali di uguaglianza formale e sostanziale e pieno sviluppo della persona umana, la proposta di legge intende dettare un *corpus* di norme a carattere principalmente programmatico per prevenire e contrastare le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, al fine di consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere, nonché di prevenire e superare le situazioni, anche potenziali, di discriminazione e garantire il diritto all'autodeterminazione.

Ciò, anche in coerenza con l'istituzione presso il Consiglio regionale della Calabria dell'Osservatorio permanente regionale sulla violenza di genere, approvato con la legge regionale n. 38 del 23 novembre 2016 (Burc. N.115 del 24 novembre 2016), nonché con gli interventi normativi analoghi già approvati in altre Regioni italiane.

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria ripudia ogni forma di discriminazione operata contro chiunque in ragione del proprio orientamento sessuale o dell'identità di genere come violazione dei diritti umani fondamentali alla vita, costituendo altresì un pericolo per la salute ed un ostacolo al godimento del diritto ad un'esistenza libera da pregiudizi.
2. La Regione, in ossequio agli articolo 2, 3, e 21 della Carta Costituzionale e degli articoli 1 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 2 comma 2, lett. d e h) dello Statuto regionale, e della legge regionale n. 38 del 23 novembre 2016, preserva e garantisce l'autodeterminazione di ogni persona con riferimento al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere.
3. La Regione, in aderenza ai principi ispiratori prima richiamati e nell'ambito delle proprie competenze favorisce con i Comuni e con ogni altra istituzione, politiche rivolte al superamento di ogni forma di discriminazione di genere e interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza, dettate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
4. La Regione si impegna nell'accesso a parità di condizioni agli interventi ed ai servizi di competenza regionale senza alcuna discriminazione determinabile dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
5. La Regione, favorisce inoltre la diffusione di una cultura della non discriminazione perseguendo l'integrazione tra le politiche scolastiche e formative e le politiche socio-sanitarie.

Art. 2

Integrazione sociale e lavorativa

1. La Regione promuove ogni azione necessaria all'integrazione sociale e lavorativa che tenga conto e rispetto dell'orientamento sessuale e di genere.
2. I centri per l'impiego regionali a questo proposito dovranno monitorare il venir meno di ogni forma di discriminazione e garantire ogni supporto necessario alle persone che dovessero risultare discriminate in materia di lavoro e formazione.

Art. 3

Sistema scolastico e istruzione

1. Per le proprie competenze, la Regione promuove attività di formazione in materia di contrasto dei ruoli di genere per il personale docente, non docente e per le famiglie degli studenti.
2. La programmazione è concertata con gli uffici socio sanitari di competenza regionale e con l'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 4

Responsabilità sociale delle imprese, ruolo dell'Associazionismo e formazione del personale regionale

1. In ossequio al rispetto delle normative comunitarie, dei principi ispiratori delle Carte e dei Trattati internazionali, della normativa nazionale e regionale in tema di tutela e divieto di ogni forma di discriminazione nei luoghi di lavoro, le associazioni prive dello scopo di lucro e che operano in materia di contrasto alle discriminazioni di genere o a causa dell'orientamento sessuale sono da considerare e riconoscere quale parte interessata ai fini della misurazione degli standard di responsabilità sociale delle imprese con riferimento a eventuali forme di discriminazione nelle imprese determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
2. La Regione all'interno dei codici del comportamento del proprio personale tiene conto della necessità di adeguare gli stessi al rispetto dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere.

Art. 5

Ruolo dei servizi sanitari, socio assistenziali e tutela delle famiglie nell'accesso ai servizi pubblici e privati

1. Le Aziende sanitarie locali e i servizi socio-assistenziali, promuovono e assicurano ogni necessaria informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli che impediscono alle persone di accettare ed esprimere il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

2. Per le finalità del comma 1 i servizi di riferimento possono instaurare a titolo gratuito forme di collaborazione con le associazioni di cui all'art. 4 della presente legge.
3. In adempimento dell' articolo 2 della Costituzione, i diritti generati dalla legislazione regionale, sono riconosciuti alle singole persone e alle famiglie, incluse quelle fondate su vincoli affettivi di cui all' articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
4. La Regione, a questo proposito, predispone una modulistica omogenea a disposizione dei cittadini per l'adeguamento alla istituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), nonché per l'attuazione di quanto previsto dall' articolo 1 , commi 39 e 40 dalla stessa legge 76/2016 in ordine ai conviventi di fatto, e promuove un'azione tesa ad estendere tali procedure a tutta la pubblica amministrazione.

Art. 6

Misure di contrasto alla discriminazione determinate dall'orientamento

sessuale o dall'identità di genere e sostegno alle vittime

1. La Regione in ossequio alla legge regionale n. 38 del 2016, istitutiva dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, promuove la protezione, l'accoglienza, il sostegno psicologico e il soccorso alle vittime di atti di discriminazione e violenza determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione, in particolare:
 - a) promuove iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione allo scopo di prevenire atti di violenza determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere in tutti gli ambiti, a partire da quello familiare e scolastico;
 - b) promuove, mediante l'utilizzo di personale adeguatamente qualificato, l'attivazione di centri di ascolto per la prevenzione della discriminazione e della violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere;
 - c) promuove protocolli d'intesa e altre collaborazioni con istituzioni locali e territoriali per prevenire e contrastare la discriminazione e la violenza in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere.
3. La Giunta regionale definisce con proprio atto:
 - a) le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 2 , lettere a) e c);

b) le modalità per l'attivazione dei centri di ascolto di cui al comma 2, lettera b) , nonché le modalità operative per il funzionamento dei centri medesimi.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2017 la spesa complessiva di euro 50.000,00 da iscrivere alla Missione U.043311O3 "Fondo regionale per le politiche sociali", del Bilancio regionale di previsione 20016-2018

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Relazione finanziaria

Alla spesa necessaria per gli scopi e le funzioni della presente legge si farà fronte con i fondi previsti nel bilancio generale della Regione Calabria e precisamente con U 04331103 (Fondo regionale politiche sociali). Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio. Al finanziamento della presente legge, possono concorrere, altresì, risorse comunitarie e nazionali; Detti fondi, saranno impegnati per le diverse finalità occorrenti all'attuazione della presente legge per come disposto nell'articolato seguente.

Nello specifico, le somme impiegate, sono così ripartite (tabella 1 - oneri finanziari):

Art. 1) La somma di € 20.000,00 è impegnata per stampati, iniziative e manifestazioni da tenersi nelle 5 provincie calabresi ed un convegno Regionale, e viene così ripartita:

€ 5.000,00 per stampati e € 15.000,00 per n° 5 convegni provinciali che interessino mondo del lavoro, scuole, enti pubblici al fine della sensibilizzazione dell'opinione pubblica e n° 1 manifestazione di interesse regionale.

Tale somma sarà una tantum e non verrà impegnata negli anni a venire.

Art. 2) La somma di € 30.000,00 è totalmente impegnata, in ossequio alla legge regionale n. 38 del 2016, istitutiva dell'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, nella creazione di centri d'ascolto come stabilito dall'Art. 6 comma, 2 b della presente legge, ripartita tra le 5 provincie calabresi.

Tali spese concorrono al minimo necessario per l'organizzazione materiale degli stessi (modulistica, stampati, cancelleria e quant'altro serve per il minimo svolgimento delle attività di routine).

L'organizzazione del personale, fornita dalle parti in maniera totalmente gratuita e sotto forma di volontariato, sarà strutturata facendo capo ad un pool di esperti e dalle Associazioni riconosciute, che sono impegnate sul territorio per gli stessi fini. L'organizzazione del personale esperto e le sedi operative saranno totalmente di competenza della Giunta Regionale, che si avvarrà di mezzi e personale in house, come stabilito dalla presente legge.

Quadro di riepilogo analisi economica finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo - Legge regionale : "Disposizioni contro le discriminazioni generate dall'identità di genere e dall'orientamento sessuale."

Tab.1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spesa	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 6 comma 2a	Promozione di iniziative informative di educazione culturale	C	A	20.000,00
Art. 6 Comma 2b	Attivazione e organizzazione dei centri d'ascolto	C	P	30.000,00

Tab.2 - Copertura finanziaria:

n. U/Capitolo	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Totale
U04331103	50.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
Totale	50.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00

Reggio Calabria, 22/06/2017

On. Giuseppe Giudiceandrea
GRUPPO CONSILIARE
"DEMOCRATICI PROGRESSISTI"
PRESIDENTE
On. Giuseppe Giudiceandrea

